



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA LICATA

ORDINANZA n. (vedasi stringa protocollo)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Licata:

- VISTA** la segnalazione di sinistro marittimo in data 24.07.2019 e gli atti di ufficio circa l'affondamento in data 24.07.2019 del Motopesca "Odissea" iscritto al n. 1PE 932, nel porto di Licata e più precisamente nel punto di coordinate geografiche (WGS 84): Lat. 37°05,7350'N – Long. 013°56,2433'E;
- VISTA** la nota n. 0002339 in data 06.03.2026 (aggiornamento posizione relitto MP Odissea in posizione di coordinate geografiche (WGS 84): Lat. 37°05.751'N – Long. 013°56.238'E, dell'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova;
- CONSIDERATO** che tale fatto costituisce potenziale pericolo per la navigazione e per la pubblica incolumità;
- RITENUTO** opportuno, nelle more dell'intervento di bonifica, prevenire possibili pericoli e incidenti a salvaguardia della pubblica incolumità, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima;
- VISTA** la richiesta di emissione AVURNAV in data 24.07.2019;
- VISTA** la richiesta di rilancio di emissione AVURNAV con la posizione aggiornata con prot. 2599 in data 11.03.2026;
- VISTA** la messaggistica POLWARN in data 24.07.2019;
- VISTA** la OPSUS REQUEST in data 24.07.2019;
- VISTO** l'avviso di pericolosità in data 24.07.2019 di questo Comando;
- VISTI** gli artt. 17, 29, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

che nella darsena centrale (commerciale) del porto di Licata, per un raggio non inferiore a 30 (trenta) metri, dal punto di coordinate geografiche (WGS 84): Lat. 37°05.751' N - Long. 013°56.238' E, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, parte integrante della presente Ordinanza, è interdetto: il transito, l'ormeggio, l'ancoraggio e qualsivoglia attività marittima.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'Art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) ai sensi dell'Art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/licata/Pages/ordinanze.aspx>

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 12/2019 emessa da questo Ufficio in data 25.07.2019.

Licata, (data firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo COLONNA



ALLEGATO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LICATA

